

## Quesiti del 22/4/2011

1. .... nel disciplinare di gara al punto 7.5 Avvalimento tra operatori economici si precisa “che è ammesso l’avvalimento per i requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica di cui al punto 6.2.1 omissis”. Si chiede di verificare i riferimenti indicati e se eventualmente si tratta di un refuso di specificare se si fa riferimento a quanto contenuto nel punto 7.2 Requisiti di partecipazione di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo per il soggetto finanziatore e per il soggetto realizzatore.

Inoltre sempre in riferimento a quanto riportato nel precedente punto dando per scontato che si è trattato di un refuso, siamo a richiedere se il requisito economico finanziario richiesto nel disciplinare all’art.7.2 nel punto 7.2.13 sulla capacità di “possedere un giro di affari (margine di intermediazione) specifico relativo a contratti di locazione finanziaria (mobiliare e immobiliare) negli ultimi tre esercizi approvati, definiti con riferimento alla data di presentazione dell’offerta, di almeno Euro 30.000.000 (trentamiloni) desumibile dal bilancio” debba essere interpretato come :

- La somma del reddito netto senza interessi e reddito netto con interessi e deve essere al lordo di ogni accantonamento (ad esempio per interessi di mora), dei costi operativi, comprese le commissioni corrisposte a fornitori di servizi esternalizzati e deve escludere i profitti o le perdite realizzati sulla vendita di titoli del “banking book” e le partite straordinarie o irregolari, nonché i proventi derivanti da assicurazioni;

oppure

- Il vostro interesse, più che ai proventi netti di gestione, è rivolto nel capire se il soggetto finanziatore abbia una capacità pregressa nella gestione di un finanziamento di tale importo e caratteristiche tramite la valutazione del fattura specifico rilevato, per come di consueto, negli ultimi esercizi approvati di almeno Euro 30.000.000 (trentamiloni) per contratti di locazione finanziaria (mobiliare e immobiliare?) E che lo stesso sia in grado di garantire tramite l’attività di cui è competente cioè la locazione finanziaria (art.160 bis del D.lgs n.163/2006) la realizzazione ed il corretto completamento a regola d’arte dell’opera pubblica?

Facciamo presente che tale elevato requisito può esser considerato come discriminante e potrebbe limitare la partecipazione di alcune società, andando in contrasto con la scelta di procedere all’aggiudicazione mediante l’art.81 criteri per la scelta della migliore offerta e l’art.83 criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa del D.Lgs n.163/2006. Si presuppone che la Vostra rispettabile Amministrazione abbia tutto l’interesse di rendere competitiva la procedura in oggetto riuscendo ad avere il più alto numero di concorrenti e relative offerte.

Si chiede di specificare se l’ammontare delle attività stipulate nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono da riferirsi con organismi sia di diritto pubblico che privato. A tal proposito siamo a porvi una riflessione in merito al contenuto dell’art.41 comma 3 del Dlgs.n.163/2006 al fine di non limitare la concorrenzialità nella partecipazione. In tal senso ricordiamo che di recente un Comune è stato richiamato per aver imposto dei requisiti che nella liceità della richiesta a tutela dell’Amministrazione, superavano di gran lunga l’effettiva necessità di copertura degli elementi selettivi di partecipazione di ordine economico finanziario tecnico organizzativo rispetto all’entità dell’appalto. Nel caso siamo ad evidenziare oltretutto che l’importo complessivo di gara previsto potrebbe subire una diminuzione considerando che la Vs.spett.le amministrazione si riserva di non procedere con l’aggiudicazione del lotto II.

Siamo a chiedere conferma se si è ammessi alla procedura in oggetto, in considerazione di quanto previsto dall’art.49 comma 6 del Dlgs n.163/2006 qualora si ipotizzi che lo stesso soggetto finanziatore (iscritto nell’elenco speciale degli intermediari finanziari art.107 D.Lgs

n.385/93) si avvalga di due società ausiliarie facenti parte del medesimo gruppo, per coprire con una il requisito del capitale sociale e con l'altra il requisito di contratti di leasing (pubblico e privato), per come precedentemente richiesto, garantendo la non frammentazione di ciascun requisito.

*1 RISPOSTA CUMULATIVA: il paragrafo esatto in cui sono elencati i requisiti oggetto di avvalimento per il soggetto finanziatore sono in effetti quelli contenuti al punto 7.2 Requisiti di partecipazione di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo per il soggetto finanziatore.*

*Gli elementi previsti nel disciplinare per comprovare la capacità economica finanziaria e quella tecnica sono in linea con il peso dell' investimento oggetto di gara. L'importo di circa 10.000.000 euro moltiplicato per i tre esercizi spiega l'ammontare da comprovare al punto 7.2.1 (trentamiliardi di euro triennali) e la dimostrazione che almeno uno, dei tre contratti debba riferirsi all'importo analogo a quello di gara sono da ritenersi condizioni di soglia minime affinché l'Amministrazione possa verificare se il candidato/offerdente disponga delle capacità richieste.*

*Ciò premesso per margine di intermediazione da comprovare al punto 7.2.1.3 del disciplinare si intende la sommatoria del margine di interesse (interessi attivi relativi ai canoni leasing fatturati dal soggetto finanziatore sia per contratti di natura mobiliare sia per quelli di natura immobiliare, al netto degli interessi passivi rispettivamente sostenuti), delle commissioni nette e degli ulteriori ricavi comunque riferibili all'attività di intermediazione finanziaria connessa all'esercizio della locazione finanziaria, al lordo dei costi operativi, rettifiche, stanziamenti a fondi e imposte.*

*Le attività stipulate sono da riferirsi ad organismi pubblici e privati.*

*Per il vero requisito pregnante vale a dirsi l'ammissione alla procedura a sensi dell'art.49 comma 6 del Codice degli appalti mediante la possibilità di " avvalersi di due società ausiliarie facenti parte del medesimo gruppo, per coprire con una il requisito del capitale sociale e con l'altra il requisito di contratti di leasing (pubblico e privato), per come precedentemente richiesto, garantendo la non frammentazione di ciascun requisito"*

*rispondiamo affermativamente.*

2. Nel bando di gara nella parte III. 1.2 punto b) viene riportato nessuna anticipazione.... Omissis. Ciò a nostro avviso è in contrasto con quanto riportato nella parte II 1.5 dove nel testo della breve descrizione viene riportato che.... Omissis... l'amministrazione comunale dispone di una somma pari ad almeno Euro 1.367.000,00 IVA compresa.... Omissis.... Di conseguenza siamo a richiedere se il piano di ammortamento dovrà prevedere o meno il versamento di tale maxi rata alla data di decorrenza del contratto di locazione finanziaria oppure quando sarà resa disponibile. Rata con cui la Vostra Amministrazione andrà a ridurre il debito residuo con il conseguente ricalcolo del canone sul nuovo capitale residuo senza alcuna penale aggiuntiva. Si chiede di chiarire quanto scritto.

*2 RISPOSTA Il piano di ammortamento dovrà prevedere il versamento di tale maxi rata così come previsto nel disciplinare di gara al punto 3.2 e al punto 13.1. In ogni caso non si tratta di anticipazione perché l'Amministrazione non verserà alcunché se non dopo l'effettiva agibilità e disponibilità dell'edificio scolastico.*